



Statuto “Federazione Italiana Aikido” F.IT.A.

(Associazione Sportiva Dilettantistica)

TITOLO I – Natura, costituzione e finalità

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede in Napoli in via Toledo 368, un'Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di A.S.D. “F.IT.A.” – Associazione Sportiva Dilettantistica “**Federazione Italiana Aikido**” La F.IT.A. ha per oggetto la promozione, la regolamentazione e lo sviluppo sia sul territorio italiano che in altri paesi l'Aikido in tutte le forme e stili, così come le discipline che possano essere complementari ad esso. La F.IT.A. organizza uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare alle persone più esposte a rischio di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie. Essa opera sia in Italia che all'estero, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica dell'Aikido intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante il coordinamento, la tutela, il riconoscimento di ogni forma e stile di Aikido delle singole Organizzazioni affiliate.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la F.IT.A. potrà, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dell'Aikido.

Art.1 La F.IT.A. opera sia in Italia che all'estero;

Art.2 La F.IT.A. non ha fini di lucro e si attiene alle leggi Italiane vigenti.

Art.3 La F.IT.A. ha durata illimitata;

Art.4 La F.IT.A. potrà istituire liberamente sedi ed avere recapiti sia in Italia che all'estero.

Art.5 La F.IT.A. è costituita da Organizzazioni che svolgono, senza scopi di lucro, attività sportiva in qualsiasi forma o stile di Aikido e discipline che possono essere complementari ed esso (kenjutsu, jodo, daito ryu, ecc.), secondo le norme del presente statuto e del regolamento conseguente.

Art.6 L'ordinamento della F.IT.A. si ispira al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Art.7 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.8 La F.IT.A. è estranea a qualsiasi orientamento politico, religioso o razzista.

Art.9 La F.IT.A. accetta di conformarsi ai principi ed alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico) del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e regolamento delle Federazione sportiva nazionale e/o dell'Ente di promozione Sportiva Riconosciuta dal CONI cui aderirà. Inoltre s'impegna ad accettare eventuali, provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione e/o Ente di Promozione dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità Federali o dell'Ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle federazione Sportiva e/o dell'Ente di promozione Sportiva, di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione degli Enti affiliati.

Art.10 La F.IT.A. applica il codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport nella Settima conferenza Europea del 15 Maggio 1992.

Art.11 La F.IT.A. coordina Attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.

Art.12 La F.IT.A. è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalla prestazione fornite dagli associati, dall'obbligatorietà del rendiconto economico finanziario

La F.IT.A. per il perseguimento degli scopi sociali elencati, potrà aderire e/o affiliarsi ad organizzazioni nazionali e internazionali, su delibera del “Consiglio di Coordinamento”.

TITOLO II – Modalità operative

Art.1 Per il raggiungimento degli scopi la F.IT.A.:

- a. Organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità.
- b. Coordina manifestazioni, raduni, seminari e momenti d'aggregazione, sia in Italia che all'estero - in modo diretto o mediante convenzioni con enti pubblici e privati.
- c. Può promuovere e realizzare l'edizione, anche telematica, di siti web, scritti, giornali, riviste, libri e pubblicazioni.
- d. Promuove e coordina progetti, indagini, ricerche, studi e convegni.
- e. Accoglie e promuove esperienze di volontariato, formazione professionale e protezione civile.
- f. Potrà realizzare, strutturare e gestire impianti per la pratica sportiva.
- g. Ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto del principio dell'assenza di lucro.

Art.2 Per il raggiungimento degli scopi sociali la F.I.T.A. potrà operare in tutti gli ambienti sociali, anche con specifici progetti, collaborando eventualmente con i Ministeri preposti, con le altre organizzazioni sportive, con il CONI, e con tutti gli Enti Pubblici e Privati. La F.I.T.A. persegue una politica di cooperazione con le istituzioni formative (scuola, università, centri di formazione ecc.), sia di natura pubblica che privata

TITOLO III– Mezzi Economici e Patrimonio

Art.1 La F.I.T.A. provvede al conseguimento dei suoi fini istituzionali con:

- a. Quote e contributi degli associati.
- b. Proventi derivanti dalla gestione di manifestazioni e/o eventi dilettantistici.
- c. Eredità, donazioni e legati.
- d. Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
- e. Contributi dall'Unione Europea e di organismi internazionali.
- f. Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati.
- g. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali.
- h. Erogazioni liberali e donazioni di enti pubblici e privati, e da persone fisiche. Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, compatibile con le finalità istituzionali.

Art.2 L'esercizio finanziario della F.I.T.A. coincide con l'anno solare (1° gennaio 31 dicembre). Il patrimonio della F.I.T.A. è costituito dai contributi dei soci e dai beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

Art.3 Nella F.I.T.A., in quanto associazione senza fini di lucro, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.4 E' fatto obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività nell'ambito delle finalità statuarie.

Art.5 La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti “ mortiscausa”. Nessun socio può ottenere vantaggi patrimoniali dal suo status nell'ambito associativo.

Art.6 I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere alla F.I.T.A. la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna finché l'associazione è in essere.

Art.7 Tutti i beni ottenuti del patrimonio della F.I.T.A. devono risultare da un libro inventario tenuto dal Segretario-Tesoriere Nazionale e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.8 A tutti i livelli il Bilancio (rendiconto economico – finanziario) deve rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della F.I.T.A..

Art.9 Gli organi territoriali presenti in Italia ed eventualmente distaccate in altre nazioni, rispondono direttamente del loro operato al “Consiglio di Coordinamento” della F.I.T.A..

TITOLO IV– Tesseramento

Art.1 Possono essere tesserati alla F.I.T.A. tutte le organizzazioni che condividono e contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali;

Art.2 La partecipazione alla vita associativa della F.I.T.A. si realizza attraverso il tesseramento ad un'organizzazione affiliata la quale cura e trasmette le iscrizioni individuali dei suoi associati alla F.I.T.A.;

Art.3 L'iscrizione/tesseramento impegna a sostenere le finalità statuarie, a rispettare le regole e le norme fissate dallo statuto e dai regolamenti e dà diritto a partecipare attivamente alla vita associativa, sulla base di criteri improntati alla democrazia e rappresentatività. Con il tesseramento i tesserati si obbligano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal C.O.N.I..

Art.4 Le persone fisiche tesserate alla F.IT.A., per tramite di una organizzazione affiliata sono:

- a. Praticanti (allievi, amatori, ecc.);
- b. Insegnanti Tecnici;
- c. Dirigenti sociali;

Art.5 Il tesseramento è valido per l'anno accademico e scade il 31 agosto di ogni anno.

Art.6 Le procedure per ottenere il tesseramento sono stabilite dal Regolamento Organico.

Art.7 I tesserati cessano di far parte della F.IT.A. nei seguenti casi:

- a. Dimissioni;
- b. Mancato rinnovo della tessera federale;
- c. Perdita del diritto che ha generato il tesseramento;
- d. Per ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti organi della F.IT.A. .
- e. di non rispetto del regolamento per la comunicazione di dati falsi ;

TITOLO V – Diritti e Doveri dei Tesserati

I tesserati hanno diritto di:

Art.1 Partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive ORGANIZZAZIONI affiliate;

Art.2 Indossare la divisa della F.IT.A. qualora prevista, osservando le disposizioni emanate in materia;

Art.3 I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme della F.IT.A., quelle per la disciplina praticata e quelle relative all'uso di sostanza proibite.

TITOLO VI – Le Organizzazioni affiliate

Art.1 Le Organizzazioni affiliate sono parte costituente della F.IT.A.;

Art.2 Possono essere affiliate alla F.IT.A., a condizione che le domande di affiliazione siano approvate dal “Consiglio di Coordinamento” F.IT.A.”, le Organizzazioni formalmente costituite, che intendono praticare le discipline sportive ed amatoriali coordinate dalla F.IT.A. e che:

- a. Siano disciplinate da uno statuto sociale e da regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive dello statuto della F.IT.A.;
- b. Siano rette da un consiglio direttivo eletto, con un mandato rinnovabile dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, nominato dalle competenti Autorità;
- c. Non abbiano finalità di lucro;
- d. Operino in un'adeguata struttura che sia idoneo alle attività sportive.
- e. Si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico riconosciuto dalla F.IT.A. e inquadrato come da “Regolamento Organico” F.IT.A.
- f. Si impegnano a conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.I.;

Art.3 Le Organizzazioni affiliate sono soggette all'Ordinamento Sportivo e devono esercitare con lealtà le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Art.4 Le Organizzazioni cessano di far parte della F.IT.A. per:

- a. Recesso;
- b. Scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci;
- c. Mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini prestabiliti dalla F.IT.A.;
- d. Revoca dell'affiliazione da parte della F.IT.A. per la perdita dei requisiti richiesti;
- e. Di non rispetto del “Regolamento o per la comunicazione di notizie false circa l'attività associativa.

Art.5 In caso di cessazione delle Organizzazioni affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.IT.A.. La cessazione di appartenenza alla F.IT.A. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa;

Art.6 Le Organizzazioni devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesserati nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento .

Art.7 In caso di revoca o diniego dell'affiliazione, che deve essere motivata, il Presidente dell'organizzazione richiedente potrà chiedere mediante ricorso scritto che la sua richiesta venga esaminata direttamente dall'assemblea ordinaria nazionale, nella sua prima convocazione utile.

TITOLO VII – Diritti e doveri delle Organizzazioni affiliate

Le Organizzazioni affiliate hanno diritto:

Art.1 Di partecipare alle assemblee, quindi alla dinamica della vita associativa, secondo le norme statutarie e

- regolamentari;
- Art.2 Di partecipare alle attività sportive secondo i programmi e le norme della F.IT.A.;
- Art.3 Di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.IT.A.,
- Art.4 Le Organizzazioni affiliate sono tenute ad osservare e far osservare ai propri soci lo statuto ed il regolamento della F.IT.A., le deliberazioni, e le decisioni dei suoi organi ed adempiere agli obblighi di carattere economico.
- Art.5 Le Organizzazioni affiliate sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa sociale culturale e sportiva.
- Art.6 Le Organizzazioni affiliate sono rappresentate con diritto di voto dai Presidenti delle Organizzazioni che possono delegare a rappresentarli qualsiasi altra persona all'interno della stessa Organizzazione, in regola con il tesseramento annuale presso la F.IT.A..
- Art.7 Di Partecipare alle assemblee della F.IT.A. se in possesso dei requisiti;

TITOLO VIII – Voti

- Art.1 Nelle assemblee hanno diritto di voto tutte le Organizzazioni affiliate che siano regolarmente tesserate alla data di celebrazione dell'assemblea nazionale con un'anzianità affiliativa presso la F.IT.A. di almeno tre anni continuativi.
- Art.2 Ogni Organizzazione ha diritto ad un voto espresso dal presidente dell' Organizzazione affiliata o da un suo delegato in regola con il tesseramento annuale presso la F.IT.A

TITOLO IX – Vincolo di giustizia

- Art.1 Gli affiliati e i tesserati accettano implicitamente lo statuto e il “Regolamento F.IT.A”. in ogni loro parte e ad ogni loro effetto.
- Art.2 I provvedimenti adottati dagli organi della F.IT.A. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale nei confronti degli affiliati e associati alla F.IT.A..
- Art.3 Gli affiliati e gli associati della F.IT.A., per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività svolta dalla F.IT.A., si impegnano a non adire altre autorità al di fuori di quelle F.IT.A..
- Art.4 Il “Consiglio di Coordinamento” della F.IT.A., per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Ricevuta la richiesta di deroga, ha 40 giorni di tempo per esprimersi nel merito, dando all'interessato comunicazione scritta e motivata dalla propria decisione. Passati i 40 giorni senza pronunciamento la deroga si ritiene concessa.
- Art.5 L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'adozione di sanzioni disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO X – Collegio Arbitrale

Tutti coloro che aderiscono alla F.IT.A., riconoscono l'assoluta necessità che le controversie originate dall'esercizio dell'attività sociale siano risolte nell'ambito della stessa F.IT.A., accettando senza riserve di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie medesime (ai sensi degli art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile), per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli organi della F.IT.A.. Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente nominato dall'assemblea degli associati e da due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti.

TITOLO XI – Assemblea Nazionale

L'assemblea Nazionale (Ordinaria o Straordinaria) è l'organo sovrano della F.IT.A. e ad essa spettano poteri deliberativi, di indirizzo e di programmazione, nonché funzioni di controllo sull'amministrazione della F.IT.A. nel suo complesso. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione;

A tutte le assemblee nazionali partecipano tutto il direttivo F.IT.A. e i Presidenti delle Organizzazioni affiliate o da un suo delegato in regola con il tesseramento annuale presso la F.IT.A.;

L'assemblea è convocata dal “Consiglio di Coordinamento” per il tramite del presidente almeno quindici giorni prima della data stabilita a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o posta elettronica , telegramma, fax, avviso telefonico , pubblicazione sul sito F.IT.A. e deve contenere l'indicazione della data dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno. Sono comunque valide le assemblee costituite in forma totalitaria . A parziale deroga di quanto precedentemente stabilito e ove ne ricorrano casi di urgenza l'assemblea potrà essere convocata anche nei tre giorni precedenti alla data stabilita

Art.1 L'assemblea nazionale ordinaria , convocata in prima convocazione , è valida con la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 33% degli aventi diritto voto.

Le delibere saranno valide se prese con la maggioranza semplice degli intervenuti :

- a. Essa approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- b. Elegge alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate e successive ed ha scrutinio segreto – il Presidente, il Vice Presidente e i Componenti del “Consiglio di Coordinamento”

- c. Approva l'attività svolta nell'anno precedente e gli indirizzi programmati;
- d. Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno previsti dal presente statuto;
- e. Approva il regolamento ;

Art.2 L'assemblea nazionale straordinaria si riunisce su iniziativa del "Consiglio di Coordinamento" F.IT.A.", quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste dal presente articolo. L'assemblea nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni se richiesta: 1) dalla metà più una delle Organizzazioni avente diritto di voto . 2) dalla metà più uno dei componenti del "Consiglio di Coordinamento"

- a. Approva il bilancio annuale consuntivo nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora costituitosi;
- b. Elegge nelle ipotesi (previste dal presente statuto) di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della F.IT.A., l'intero "Consiglio di Coordinamento" decaduto o singoli componenti dello stesso o del collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- c. Delibera sulle proposte di modifiche del presente statuto;
- d. Delibera sulla proposta di scioglimento della F.IT.A.;

L'assemblea nazionale straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste dal presente statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con un'assemblea nazionale ordinaria. Le assemblee nazionali sono indette dal "Consiglio di Coordinamento" e convocate dal Presidente F.IT.A., salvo i casi statutariamente previsti. La comunicazione di convocazione può essere inviate per lettera a tutti gli aventi diritto al voto, oppure mediante fax o posta elettronica, o con avviso pubblicato sul sito F.IT.A. almeno 20 giorni prima della detta fissata, e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori;

I quorum costitutivi e deliberativi sono gli stessi di quelli previsti per l'assemblea ordinaria ;

TITOLO XII – Consiglio di coordinamento

Art.1 Il "Consiglio di Coordinamento" è eletto dall'assemblea ogni 4 anni;

Art.2 Il "Consiglio di Coordinamento" è l'organo esecutivo della F.IT.A., è formato da 5 membri così suddivisi: Presidente, Vice Presidente, Coordinatore Tecnico Nazionale e i Consiglieri;

Art.3 I Compiti del Consiglio di Cordinamento:

- a. Realizzare le finalità del presente statuto;
- b. Indire le assemblee Nazionali;
- c. Nominare, il collegio dei Revisori dei Conti qualora presente;
- d. Vigilare sull'osservanza dello statuto e delle normative;
- e. Collaborare fattivamente alle esigenze e alle richieste dei referenti di zona.
- f. Predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi

Art.4 Il "Consiglio di Coordinamento" viene convocato almeno 1 volta all'anno dal Presidente e tutte le volte che ritiene opportuno in seduta ordinaria, oppure su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi componenti;

Art.5 Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Art.7 Il "Consiglio di Coordinamento" decade:

- a. Per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- b. Per venir meno dell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri.
- c. Nel caso delle dimissioni del Presidente, rimane in carica temporaneamente l'intero "Consiglio di Coordinamento" dando mandato provvisorio - al Vice Presidente per curare l'ordinamento amministrativo e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, per il rinnovo delle cariche

TITOLO XIII – Presidente

Art.1 Il Presidente rappresenta la F.IT.A., controlla tutti gli organi e gli uffici ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora presente , firma tutti gli atti o ne delega la firma, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne stabilisce l'ordine dei lavori, convoca l'Assemblea.

Art.2 In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente nel pieno rispetto del regolamento e dello statuto può deliberare direttamente, facendo ratificare le eventuali decisioni, all'organo competente, nella prima riunione del "Consiglio di Coordinamento" .

Art.3 Il Presidente deve rendicontare, all'assemblea, mediante relazione sul lavoro svolto e sul lavoro proposto al fine

di accrescere ed espandere la F.IT.A. nel successivo anno.

Art.4 Il Presidente per il raggiungimento degli scopi fissati ed in base alle esigenze che si andranno a creare di volta in volta durante il suo mandato potrà dare incarichi operativi ai restanti Consiglieri. In caso di impossibilità a svolgere tali compiti, questi ne dovranno spiegare le ragioni all'intero "Consiglio di Coordinamento", il quale, deciderà democraticamente se tali giustificazioni siano accettabili o meno. Nel caso in cui il "Consiglio di Coordinamento" non ritenesse valide le motivazioni espresse, il Consigliere o i Consiglieri in questione, saranno giudicati direttamente dall'assemblea che deciderà se mantenerli nella carica o esonerarli da tale mandato.

Art.5 In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente può delegare, il tutto o in parte, le sue funzioni ed i suoi poteri al vice Presidente.

Art.6 Il Presidente, firma diplomi relativi a gradi e qualifiche tecniche a tesserati che ne abbiano maturati i requisiti.

TITOLO XIV – Presidente onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dal "Consiglio di Coordinamento" su proposta del Presidente. La scelta dovrà essere fatta tra una rosa di personalità che più si sono distinte per aver operato in favore della F.IT.A.. Il Presidente Onorario resta in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato.

TITOLO XV – Vicepresidente

Il vicepresidente è uno dei componenti del "Consiglio di Coordinamento" e nel caso di dimissioni del Presidente o di vacanza della carica, ne assume la reggenza in via temporanea con l'obbligo di convocare entro 60 giorni un'Assemblea Straordinaria che procederà all'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO XVI – Segretario-Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono designati dai componenti del "Consiglio di Coordinamento" e restano in carica per lo stesso periodo del "Consiglio di Coordinamento". Il segretario svolge compiti di verifica, coordinamento e gestione dei flussi dati. Il tesoriere cura la gestione patrimonio della F.IT.A.

TITOLO XVII – Collegio Revisore dei conti

Art.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora costituito, ha il compito di controllare i bilanci, la contabilità, i rendiconti e qualsiasi altro atto amministrativo della F.IT.A. e dei suoi organi periferici, per accertare la regolarità ed il contenimento delle spese nei limiti di una sana ed oculata amministrazione.

Art.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri Effettivi eletti dall'Assemblea. Nella prima riunione i Membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.

Art.3 Il Collegio dei Revisori, resta in carica per lo stesso periodo del "Consiglio di Coordinamento".

TITOLO XVIII – Coordinatore Tecnico Nazionale

Il Coordinatore Tecnico Nazionale è uno dei componenti del "Consiglio di Coordinamento" e viene nominato dal Presidente. Resta in carica per lo stesso periodo del "Consiglio di Coordinamento" ed è referente per tutte le questioni tecniche specifiche ed in particolare:

Art.1 Consulenza ed approvazione dei programmi d'esame annuali;

Art.2 Mediazione nelle attività comuni;

Art.3 Organizzazione di attività didattiche a latere, come seminari su didattica, psicologia, biomeccanica e primo soccorso;

Art.4 Organizzazione di corsi per esaminatore;

Art.5 Coordinamento sessioni d'esame;

Art.6 Coordinamento attività dimostrative, divulgative e stage;

TITOLO XIX – Referente di Zona

Il referente di zona è l'esponente della F.IT.A. sul territorio e resta in carica per lo stesso periodo del "Consiglio di Coordinamento", collabora fattivamente ed attivamente con esso prodigandosi per l'espansione della F.IT.A. e dell'Aikido sul territorio affidatogli.

TITOLO XX – Eleggibilità e candidature

Art.1 Sono eleggibili alle cariche della F.IT.A., nel rispetto delle pari opportunità, tutti i tesserati alla F.IT.A. e in regola col tesseramento alla data di presentazione delle candidature che:

a. Abbiano un'anzianità affiliativa costante di almeno tre anni;

b. Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene determinate superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

- c. Non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazioni, qualifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno;
 - d. Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- Art.2 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato, anche di un solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
- Art.3 Tutte le cariche negli organi della F.IT.A. sono a titolo gratuito;
- Art.4 Le candidature alle cariche della F.IT.A., debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello statuto, devono essere inviate con plico raccomandato alla Segreteria della F.IT.A. entro il trentesimo giorno precedente l'assemblea Nazionale;
- Art.5 L'eleggibilità dei candidati e tutte le cariche è verificata dal "Consiglio di Coordinamento".

TITOLO XXI– Incompatibilità

- Art.1 Tutte le Cariche sono incompatibili tra loro.
- Art.2 Chiunque si venga a trovare in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
- Art.3 In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente.

TITOLO XXII – Regolamento F.IT.A.

Il "Consiglio di Coordinamento", per l'attuazione delle norme contenute nel presente statuto, provvede a stilare un "Regolamento Organico" contenente le regole da osservare sia tecnicamente che amministrativamente; tale regolamento darà modo alla F.IT.A. di poter operare fattivamente sia sul territorio Nazionale che in altri paesi - dove vi è una presenza di Organizzazioni Sportive regolarmente affiliate ad essa. Il predetto "Regolamento Organico" e le modifiche che si potranno apportare annualmente, in base alle esigenze tecniche/amministrative, non potranno mai essere in contrasto con le norme del presente statuto.

TITOLO XXIII – Modifiche allo Statuto

- Art.1 Le proposte di modifica dello Statuto possono essere di iniziativa del "Consiglio di Coordinamento" o delle Organizzazioni aventi diritto di voto nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 2 del titolo Undicesimo del presente statuto..
- Art.2 L'ufficio di presidenza, verifica la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.
- Art.3 Le proposte di modifica dello statuto, inviate tempestivamente alle Organizzazioni, devono essere deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria , in deroga a quanto stabilito per le delibere delle assemblee straordinarie la maggioranza deliberativa dovrà essere di almeno i due terzi del presente.

TITOLO XXIV– Scioglimento

- Art.1 In caso di scioglimento della F.IT.A., deliberato in apposita Assemblea Nazionale Straordinaria, l'ufficio di presidenza cura il procedimento di dismissione e di tutti gli atti, curando in particolare la cessazione di ogni rapporto con fornitori, dipendenti, collaboratori ed enti previdenziali e fiscali.
- Art.2 In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 90 della Legge 282/2002 e successive integrazioni e modificazioni ovvero devoluto ai fini sportivi.
- Art.3 Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO XXV– Disposizioni finali

- Art.1 Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e della normativa speciale relativa alle Organizzazioni Sportive Dilettantistiche, le norme contenute nello Statuto Nazionale dell'Ente di promozione al quale la F.IT.A. ha aderito, nel regolamento organico della F.IT.A ed in ultima istanza dalle leggi in materia.